

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1957

(105^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>Pag.</i>	1620, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1630, 1633, 1639, 1640, 1641, 1646, 1647, 1656, 1657, 1658
ANGELINI Cesare	1623, 1625, 1626, 1627, 1630, 1632, 1638, 1640, 1641, 1646, 1647, 1656
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	1620, 1623, 1624, 1625, 1657
MASSINI	1639
PORCELLINI	1640
VACCARO	1658

« Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (1877) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1665, 1667, 1668
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	1667
MASSINI	1668
PORCELLINI	1668

« Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como » (1904) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	<i>Pag.</i> 1669, 1671, 1672
AMIGONI, <i>relatore</i>	1669
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	1670, 1671
CAPPELLINI	1670

« Autorizzazione della spesa di lire 1500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'Ottobre 1954 in provincia di Salerno » (1914)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1673, 1676
CAPPELLINI	1675, 1676
FOCACCIA, <i>relatore</i>	1673, 1676

« Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (1945) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1658, 1659
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i>	1659
MASSINI	1659

La seduta è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Cappellini, Corbellini, Crollanza, Flecchia, Focaccia, Massini, Porcellini, Pucci, Romano Domenico, Sanmartino, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cerabona, Grampa e Restagno, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Russo Salvatore, Cerutti e Angelini Cesare.

Intervengono i Ministri dei trasporti Angelini e della marina mercantile Cassiani e il

Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato » (1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Mi è pervenuta una nota del Sindacato ferrovieri italiani con la quale si sollecita l'approvazione, da parte del Senato, dei disegni di legge che sono all'ordine del giorno e che riguardano la categoria. Per consentire l'approvazione definitiva dei suddetti disegni di legge prima delle prossime ferie, sono stati concordati degli emendamenti, affinché la 7^a Commissione del Senato possa prendere le conseguenti deliberazioni con la sollecitudine richiesta dalle circostanze. I ferrovieri inoltre fanno voti affinché la 7^a Commissione, comprendendo la necessità e l'urgenza delle loro richieste, voglia accogliere favorevolmente gli emendamenti proposti.

Sarebbe opportuno che prima della fine del mese si giungesse alla deliberazione definitiva.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del Sindacato ferrovieri italiani, trasmessaci dal Ministro Angelini; procediamo rapidamente al seguito della discussione degli articoli del testo allegato al disegno di legge in esame. Ricordo che nella seduta precedente avevamo approvato gli articoli fino al 23 compreso.

Procediamo nell'ordine all'esame degli articoli successivi.

Art. 24.

Prescrizioni relative al rimborso della pigione

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente,

il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio Capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

(È approvato).

Art. 25.

Congedo per trasloco

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

(È approvato).

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

Art. 26.

Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

L O C A L I T À	Aiuto applicato e qualifiche equiparate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1 ^a cl. e il macchinista di 1 ^a cl.	Rimanente personale
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein Brennero, S. Candido, Tarvisio	3.500	4.500
Ventimiglia, Doimodos.ola, Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	1.750	2.250

(È approvato).

Art. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; il soprassoldo stesso è ridotto alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo.

(È approvato).

Art. 28.

Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

(È approvato).

CAPO IV.

INDENNITA' DI MALARIA

Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti:

a) che risiedono nelle località dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

b) che in dette località debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

(È approvato).

Art. 30.

L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliera.

(È approvato).

Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;

b) ad aspettativa per motivi di salute;

c) a riposo settimanale ed a festività infrasettimanale;

d) a congedo ordinario.

(È approvato).

Art. 32.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo non spetta la indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica.

(È approvato).

CAPO V.

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI

Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica è tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazione nel-

le vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Per giustificati motivi l'Azienda può consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento di cui al presente articolo.

Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento del canone mensile stabilito dall'Azienda stessa in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, ridotto della percentuale indicata nella colonna A della tabella seguente.

Il personale delle anzidette qualifiche che è, invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna B della tabella.

Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, è concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna C della tabella.

La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro.

Q U A L I F I C H E	A	B	C
			lire
1) Stazioni			
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale, e di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	35%	20%	3.500
Capo stazione di 1 ^a classe e di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	40%	25%	2.500
Capo stazione	45%	30%	2.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori	50%	35%	1.700
Deviatore	55%	40%	1.400
2) Depositi locomotive			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i> .	35%	20%	3.500
Capo deposito di 1 ^a classe, Capo deposito, Macchinista di 1 ^a classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito	40%	25%	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1 ^a categoria e suo sostituto	50%	35%	1.700
3) Squadre rialzo			
Capo tecnico superiore, principale, di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , di 1 ^a classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico	35%	20%	3.500
Capo verificatori in sede compartimentale	50%	35%	1.700
4) Linea			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	55%	40%	1.400
Cantoniere scelto, Guardiano <i>ad personam</i> e Cantoniere	60%	45%	1.000
5) Impianti elettrici e di segnalamento			
Capo tecnico superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i> addetti alle sottosta- zioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segna- lamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	35%	20%	3.500
Capo tecnico di 1 ^a classe, Capo tecnico e Sottocapo tecnico <i>ad personam</i> addetti come sopra	40%	25%	2.500
Operaio tecnico, Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1 ^a classe, Operaio qualificato e Operaio comune addetti come sopra	50%	35%	1.700
6) Capi Reparti di esercizio			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti Elettrici	35%	20%	3.500

ANGELINI CESARE. Nella tabella allegata a questo articolo, in vista degli accordi presi, bisognerebbe sostituire, fra le qualifiche del personale della linea, la qualifica di « Cantoniere scelto » con quella di « Operaio dell'armamento ».

ANGELINI, *Ministro dell'interno*. D'accordo; ciò in coerenza alla modifica apportata all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente

a sostituire, nella tabella, la qualifica di « Cantoniere scelto » con la qualifica di « Operaio dell'armamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 33 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Azienda dopo che si sia prov-

veduto al personale di cui all'articolo 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti dipendenti:

a) Manovratori capi e Capi squadra manovratori;

b) Manovratori.

Il canone mensile per i suddetti dipendenti viene ridotto nella stessa misura prevista, rispettivamente, per i Deviatori capi e per i Deviatori nel precedente articolo 33.

Il dirigente delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, gli Alunni d'ordine *ad personam* del Servizio movimento utilizzati permanentemente in funzioni di movimentista, il personale tecnico ed operaio del Servizio impianti elettrici addetto alle centrali idroelettriche, i manovali delle squadre di pronto intervento dipendenti da quest'ultimo Servizio, nonché l'altro personale, non contemplato nel precedente articolo, che, a giudizio del Direttore generale, fosse conveniente di far abitare nelle immediate vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio, sono assoggettati al pagamento del canone ridotto nella misura prevista nella colonna A della tabella di cui allo stesso articolo 33 per i dipendenti di pari gruppo e qualifica corrispondente.

(È approvato).

Art. 35.

L'alloggio alle condizioni di cui al comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 33 è conservato nei casi:

a) di trasferimento ad altro impianto ove il dipendente, per le mansioni disimpegnate, continua ad avere titolo al trattamento previsto dall'articolo 33, allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o in prossimità del nuovo posto di lavoro, sia eccezionalmente autorizzato a conservare l'alloggio di servizio occupato prima del trasferimento;

b) di congedo straordinario;

c) di malattia o di aspettativa per ragioni di salute, fino a quando compete il relativo trattamento economico;

d) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddet-

to, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia, nell'occasione, conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, anche d'ufficio o in via cautelare.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. In questo articolo, proporrei di sostituire la parola « alloggio », con l'espressione più appropriata: « trattamento di alloggio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, proposto dal ministro Angelini, tendente ad aggiungere, prima della parola « alloggio », le parole « trattamento di ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 35 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 36.

La concessione del trattamento previsto dal presente Capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

(È approvato).

CAPO VI.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 37.

È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate consecutive, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

ANGELINI CESARE. Propongo, per il terzo comma, la seguente dizione, a mio parere, più chiara:

« Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma ».

Bisognerebbe inoltre aggiungere il seguente quarto comma:

« Al personale di condotta, di scorta ai treni e navigante il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per il tempo impiegato nei vari servizi, da computare nei modi indicati rispettivamente negli articoli 42, 49 e 80, per la parte eccedente in ciascun mese il numero di ore risultanti dal prodotto delle giornate di presenza in servizio per otto, con un massimo di sei giorni lavorativi alla settimana. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto, da effettuare nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 39 per la qualifica rivestita, esclude il pagamento, per le stesse ore, del premio per ora di lavoro di cui ai predetti articoli 42, 49 e 80 ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Angelini tendente a sopprimere nel terzo comma la parola « consecutive » e ad aggiungere dopo

le parole « la durata del lavoro ordinario », la parola « settimanale ».

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Angelini, tendente ad aggiungere un quarto comma del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 38.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche più elevate il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria.

(È approvato).

Art. 39.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nelle misure delle varie particolari competenze accessorie stabilite per tale personale;

b) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

c) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate per circostanze del tutto eccezionali.

ANGELINI CESARÈ. Al terzo comma si propone di sopprimere il punto a) e pertanto i punti b) e c) diverrebbero punti a) e b).

Si propone inoltre di sopprimere nel punto c), divenuto punto b), le parole: «...per circostanze del tutto eccezionali».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere, nel terzo comma, il punto a).

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere nel punto c), divenuto punto b), le parole «per circostanze del tutto eccezionali».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 40.

Previa autorizzazione del Direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore generale.

(È approvato).

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41.

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un

soprassoldo nella misura oraria di lire 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio, secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario.

Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 ed 82, rispettivamente.

ANGELINI CESARÈ. Si propone di inserire nel secondo comma, dopo la parola: «dipendenti» le parole: «addetti alla circolazione dei treni, o» e dopo le parole: «particolare disagio», le parole: «o responsabilità».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Angelini tendente ad inserire nel secondo comma, dopo la parola «dipendenti» le parole «addetti alla circolazione dei treni, o».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente ad inserire dopo le parole: «particolare disagio» le parole: «o responsabilità».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

Premio per ora di lavoro.

In luogo del premio di operosità, previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale

di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:

Macchinista	L. 40
Aiuto macchinista	» 27

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore, ed in 45 minuti per i treni elettrici, elettromotrici e automotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal Direttore generale, su proposta del Capo del servizio;

b) del tempo medio a disposizione del movimento, stabilito per ogni impianto dal Capo del servizio;

c) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori residenza ma entro la circoscrizione del deposito al quale il personale appartiene;

d) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato nelle manovre di residenza;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, lo stesso Direttore generale ha, però, la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato nella esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o nella riserva presenziata;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio ai treni materiali si considera agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Se il tempo impiegato nei vari servizi suddetti, computato nel modo indicato, supera nel mese le 200 ore, la parte eccedente è aumentata dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di condotta ha titolo a quest'ultimo premio.

ANGELINI CESARE. Propongo di sopprimere il penultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini tendente a sopprimere il penultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 43.

Premio di percorrenza

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio, od in servizio alle tradotte o alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o chilometro reale per le manovre) un premio di percorrenza nella seguente misura:

	Macchi- nista	A. macchi- nista		
Locomotive a vapore ali- mentate a carbone	L. 4,00	3,35		
Locomotive a vapore ali- mentate a nafta	» 3,80	2,85		
Locomotive Diesel, Diesel elettriche e locomotive elettriche a corrente al- ternata	}			
Locomotive elettriche a corrente continua			» 2,30	1,80
Automotrici ed autotreni Elettromotrici ed elettro- treni				

(È approvato).

Art. 44.

Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa la durata dell'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo lo orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma 2° sub a) dell'articolo 42, e del tempo medio a disposizione del movimento.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 45.

Compenso per assenza dalla residenza

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e lire 36,

rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano servizi per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'articolo 44.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 46.

Premio di economia

A) TRAZIONE A VAPORE.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia di combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dello importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai Macchinisti e per due quinti agli Aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può, però, a giudizio del Capo del Servizio Materiale e Trazione, essere accordato all'Aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) TIPI DI TRAZIONE DIVERSI DA QUELLA A VAPORE.

Ai Macchinisti ed agli Aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e Diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla eco-

nomia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai Macchinisti e per un terzo agli Aiuto macchinisti.

Agli effetti della liquidazione del premio di economia sui consumi di energia, combustibili e carburanti, si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione dei premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito alla economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

(È approvato).

Art. 47.

Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente.

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 43 e di economia di cui all'articolo 46, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

(È approvato).

Art. 48.

Servizi speciali

Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Materiale e Trazione.

(È approvato).

CAPO IX

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 49.

Premio per ora di lavoro

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta:

Capo treno	L. 32
Conduttore	» 14
Assistente viaggiante	» 13
Frenatore	» 12

Per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica, il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, è aumentato nella seguente misura:

Capo treno e Conduttore	L. 7,50
Assistente viaggiante e Frenatore	» 5,00

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso Direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti, computato nel modo indicato, supera nel mese le 200 ore, la parte eccedente è aumentata

dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio.

ANGELINI CESARE. Propongo di sopprimere il penultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere il penultimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 50.

Premio di percorrenza

Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nella seguente misura:

QUALIFICHE	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
Capo treno	1,30	1,70
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore	0,90	1,20

(È approvato).

Art. 51.

Indennità di pernottazione

Al personale di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per

servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie,

calcolato come al comma 3º, sub a) dell'articolo 49.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 52.

Compenso per assenza dalla residenza

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino una assenza continuata di durata superiore a sei ore:

Capo treno	L. 40
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore	» 32

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo d'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 53.

Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a se-

conda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computandosi le ore di lavoro a norma dei comma primo e secondo dell'articolo 49) nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 15
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore	» 9

I Manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze previste dal presente Capo per i Frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

(È approvato).

Art. 54.

Soprassoldo per cumulo di funzioni

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente Capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al Capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

(È approvato).

Art. 55.

Scorta sui treni senza bagagliaio

I Capi treno, conduttori principali *ad personam* Conduttori ed Assistenti viaggiatori ad-

detti alla scorta dei treni senza bagagliaio su determinati tratti di linea e che prendono posto nella garetta di un freno coperto, ricevono un soprassoldo di lire 18 e di lire 12, per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni a trazione a vapore e per i rimanenti.

I tratti di linea che danno titolo al detto soprassoldo sono stabiliti dal Direttore generale.

Il soprassoldo stesso è da corrispondere in ogni caso al Conduttore ed all'Assistente viaggiante quando, per risparmiare un agente nella frenatura, prendono posto in una garetta da frenatore per la manovra di un freno attivo.

(È approvato).

Art. 56.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di Capo treno, Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente Capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Movimento.

(È approvato).

CAPO X

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 57.

Premio di maggior produzione

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preven-

tiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo orario in nessun caso può essere superiore alle seguenti misure:

Operaio tecnico	L. 78
Operaio specializzato	» 74
Operaio qualificato di 1 ^a classe e Capo squadra manovali	» 72
Operaio qualificato	» 70
Operaio comune	» 62
Manovale	» 51

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello minimo liquidabile per premio di operosità ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale.

ANGELINI CESARE. Per questo articolo si propone un nuovo testo, del seguente tenore:

« Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentodicesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello medio liquidabile per premio di operosità ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 57, nel testo ora letto dal senatore Angelini.

(È approvato).

Art. 58.

Premio di operosità

Al personale delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata è corrisposto un

premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed all'economia del servizio, nonché per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito con le modalità indicate nel successivo articolo 59.

Le misure giornaliere minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica.

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
PERSONALE DIRETTIVO		
Direttore centrale	1.200	2.200
Direttore compartimentale di 1 ^a classe		
Direttore centrale aggiunto	1.050	1.900
Direttore compartimentale		
Ispettore superiore	850	1.600
Ispettore capo	750	1.350
Cassiere principale <i>ad personam</i>		
Ispettore principale	650	1.150
Cassiere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>		
Ispettore	550	1.000
Cassiere di 2 ^a classe <i>ad personam</i>		
PERSONALE DEGLI UFFICI		
a) <i>Personale di concetto</i>		
Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate	400	670
Segretario superiore e qualifiche equiparate	320	500
Segretario capo e qualifiche equiparate	250	430
Segretario principale e qualifiche equiparate	200	350
Segretario e qualifiche equiparate	170	300
b) <i>Personale esecutivo</i>		
Archivista capo e qualifiche equiparate	210	370
Applicato principale e qualifiche equiparate	180	310
Applicato e qualifiche equiparate	140	230
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	120	210
c) <i>Personale ausiliario</i>		
Aiutante	115	200
Commesso <i>ad personam</i> — Usciere capo	90	180
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	80	160
Usciere	70	150
Inserviante	50	140
Infermiere di 1 ^a classe	85	175
Infermiere	70	160

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
<i>Dirigenti delle stazioni</i>		
MOVIMENTISTI		
Capo stazione sovrintendente	550	850
Capo stazione superiore	450	720
Capo stazione principale	360	620
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo stazione di 1 ^a classe	300	500
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo stazione	230	430
GESTIONISTI		
Capo gestione sovrintendente	450	750
Capo gestione superiore	350	600
Capo gestione principale	270	500
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo gestione di 1 ^a classe	220	400
Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo gestione .	170	340
TELEGRAFISTI		
Capo telegrafista principale	240	450
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	190	350
Capo telegrafista di 1 ^a classe		
Capo telegrafista	140	290
INTERPRETI		
Interprete principale	200	450
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Interprete di 1 ^a clas- se	170	350
Interprete	140	290
<i>Personale esecutivo delle stazioni</i>		
a) D'ORDINE		
Aiutante <i>ad personam</i>	150	270
Alunno <i>ad personam</i>		
Assistente principale di stazione	120	240
Assistente di stazione		
b) MANOVRE		
Manovratore capo	200	400
Capo squadra manovratori	175	350
Manovratore	150	300

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>c) SCAMBI</i>		
Deviatore capo	200	400
Capo squadra deviatori	150	300
Deviatore	125	250
<i>d) AUSILIARI</i>		
Aiutante assistente di stazione	90	180
Ausiliario di stazione	70	140
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante</i>		
Capo personale viaggiante superiore	400	650
Capo personale viaggiante principale	320	560
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	250	450
Capo personale viaggiante	180	360
<i>Controllori viaggianti</i>		
Controllore viaggiante principale	160	300
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	120	240
Controllore viaggiante	100	200
<i>Personale dei treni</i>		
Capo treno di 1 ^a classe	170	280
Capo treno	140	240
Conduttore principale <i>ad personam</i>	120	200
Conduttore		
Assistente viaggiante	100	180
Frenatore	80	150
<i>Dirigenti dei depositi locomotive</i>		
Capo deposito sovrintendente	600	900
Capo deposito superiore	550	850
Capo deposito principale	500	800
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	460	740
Capo deposito di 1 ^a classe		
Capo deposito	430	700

Q U A L I F I C H E	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Personale di macchina</i>		
Macchinista di 1 ^a classe	210	360
Macchinista	180	310
Macchinista T. M. - Aiuto macchinista	150	250
Aiuto macchinista T. M.	120	220
Accudiente <i>ad personam</i>	90	180
<i>Dirigenti della linea</i>		
Sorvegliante principale della linea	230	430
Sorvegliante della linea	200	380
<i>Personale esecutivo della linea</i>		
Capo squadra della linea	140	280
Cantoniere scelto	120	240
Cantoniere - Guardiano <i>ad personam</i>	100	200
<i>Dirigenti tecnici</i>		
Capo tecnico sovrintendente	550	800
Capo tecnico superiore	500	750
Capo tecnico principale	450	710
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	410	680
Capo tecnico di 1 ^a classe		
Capo tecnico	380	650
<i>Operai e verificatori</i>		
Sottocapotecnico <i>ad personam</i>	350	630
Capo verificatori		
Verificatore	300	580
Operaio tecnico	230	430
Operaio specializzato	190	390
Operaio qualificato di 1 ^a classe	160	350
Operaio qualificato	140	320
Operaio comune	100	280
<i>Manovali</i>		
Capo squadra manovali	125	330
Manovale	60	200

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Ufficiali delle navi traghetto</i>		
Comandante di 1 ^a classe	550	850
Direttore di macchina di 1 ^a classe		
Comandante - Direttore di macchina	450	720
Ufficiale navale di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	360	620
Ufficiale macchinista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>		
Ufficiale navale di 1 ^a classe		
Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	300	500
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista		
<i>Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto</i>		
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista . .	180	320
Secondo nostromo - Motorista di 1 ^a classe - Elettricista di 1 ^a classe	150	280
Carpentiere di 1 ^a classe	120	250
Motorista - Elettricista	100	220
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista <i>ad personam</i>	90	180
Marinaio	70	150
Carbonaio	50	100

Per il personale sottoindicato le misure massime del premio di operosità sono aumentate delle percentuali a fianco indicate:

- a) Segretari superiori di 1^a classe, Segretari superiori e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio 20 %
- b) Segretari capi e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti, in via continuativa, alla dirigenza di reparti di esercizio 35 %
- c) Movimentisti con funzioni di dirigenti centrali, dirigenti unici, dirigenti regolatori delle manovre e movimentisti delle cabine apparati centrali elettrici 25 %
- d) Macchinisti istruttori 30 %
- e) Assistenti di stazione ed aiutanti assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista 20 %
- f) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche 50 %

ANGELINI CESARE. Desidero fare presente che anche in questo articolo alla qualifica di « Cantoniere scelto » va sostituita la qualifica di « Operaio dell'armamento ».

Bisognerebbe inoltre sostituire ai premi massimi giornalieri delle seguenti qualifiche i nuovi premi massimi sottoelencati;

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

Capo deposito sovrintendente	L. 950
Capo deposito superiore	» 910
Capo deposito principale	» 870
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo deposito di 1 ^a classe	» 830
Capo deposito	» 800
Capo tecnico sovrintendente	» 900
Capo tecnico superiore	» 860
Capo tecnico principale	» 820
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo tecnico di 1 ^a classe	» 780
Capo tecnico	» 750
Sottocapo tecnico <i>ad personam</i> - Capo verificatori	» 720
Verificatore	» 650

MASSINI. Ritengo opportuno ripetere la stessa osservazione fatta in occasione dell'emendamento all'articolo 1.

Non è difficile che possa avvenire qualche cambio di qualifica, ma questo comporterà, evidentemente, eventuali variazioni nei quadri di classificazione.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento, le variazioni delle qualifiche saranno opportunamente inserite.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini tendente a sostituire la qualifica di: « Cantiniere scelto » con quella di: « Operaio dell'armamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini tendente a sostituire ai premi massimi giornalieri delle qualifiche citate i nuovi premi massimi di cui all'emendamento testè comunicati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 58 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 59.

Il premio di operosità, stabilito dall'articolo precedente, è attribuito nella misura minima prevista quando il dipendente è utilizzato in un posto che presenta responsabilità,

rischi e disagi pressochè normali e quando il rendimento del dipendente medesimo è pure da considerarsi normale.

Quando, invece, il posto occupato comporta responsabilità, rischi e disagi superiori a quelli normali o quando il rendimento dell'interessato è particolarmente elevato, il premio può essere assegnato in misura superiore alla minima fino a raggiungere il massimo previsto.

La valutazione del disagio deve essere fatta in relazione all'incarico affidato al dipendente e non in relazione alle condizioni di disagio relative alla località in cui il dipendente stesso presta servizio.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella misura minima prevista.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio e può, altresì, essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso. In caso di riduzione dello stipendio, deliberata a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosità deve essere comunque ridotto in uguale proporzione.

Al personale dell'esercizio utilizzato in mansioni del personale degli uffici il premio di operosità compete, in ogni caso, nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica assimilata.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono spetta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

Sono esclusi dal premio di operosità i dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione ed i dipendenti che fruiscono delle competenze speciali previste dai Capi VIII, IX e XIII.

Il premio di operosità previsto per detto personale è, tuttavia, da corrispondersi per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisce le competenze speciali di cui al precedente comma e per le giornate di assenza dal servizio per congedo ordinario.

In quest'ultimo caso, il premio spettante è quello medio inerente alla qualifica,

Le altre norme relative alla determinazione della misura del premio ed alle modalità di applicazione delle eventuali riduzioni o della soppressione del medesimo sono approvate dal Direttore generale.

ANGELINI CESARE. Si propone di sostituire la dizione del quinto comma con la seguente:

« Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio. In caso di riduzione dello stipendio, deliberata a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosità deve essere, comunque, ridotto in uguale proporzione ».

Si propone poi di sostituire la dizione del nono comma con la seguente:

« Il premio di operosità previsto dall'articolo 58 per il personale che fruisce delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII, è da corrispondere per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisca le competenze medesime ».

V'è poi la proposta di sopprimere i commi ottavo e decimo.

PORCELLINI. Per quanto riguarda il quinto comma, che cosa significa « scarso rendimento »?

PRESIDENTE. Ai nostri tempi lo scarso rendimento era inteso in senso molto vasto: in questi ultimi tempi lo scarso rendimento riguarda la valutazione della produttività aziendale; ad esempio, un dipendente che sistematicamente arriva con due ore di ritardo è di scarso rendimento. C'è tutta una regolamentazione in proposito.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Angelini, tendente a sostituire il quinto comma con quello da lui ora letto.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angelini, tendente a sostituire al nono comma quello da lui testè comunicato.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere il comma ottavo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere il decimo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 59, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

CAPO XI

COMPENSI DIVERSI

Art. 60.

Soprassoldo per servizio in galleria

A) PERSONALE DI MACCHINA E DEI TRENI.

Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è corrisposto un soprassoldo stabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di lire 40.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

Il soprassoldo spetta solamente al personale residente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

B) PERSONALE DELLA LINEA.

Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

105ª SEDUTA (10 luglio 1957)

della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

	Capi squadra della linea	Cantoniери scelti e Cantoniери
I) tratto coperto fino al 15 % della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500	L. 50	L. 45
II) tratto coperto da oltre il 15 % e fino al 30 % della lunghezza del cantone	» 70	» 65
III) tratto coperto da oltre il 30 % e fino al 60 % della lunghezza del cantone	» 90	» 85
IV) tratto coperto oltre il 60 % della lunghezza del cantone	» 115	» 110

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di lire 10 o di lire 20

al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi compete il soprassoldo stesso.

Al Sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al Capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml.

C) PERSONALE DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI.

Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio Impianti Elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 è corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

QUALIFICHE	Lunghezza del tratto coperto rispetto all'estensione del tronco		
	Fino al 30% con un minimo di m. 500	Oltre al 30% fino al 60%	Oltre il 60%
Capo tecnico superiore	30	42	52
Capo tecnico principale	28	38	48
Capo tecnico di 1ª cl. a.p. e Capo tecnico 1ª cl.	27	35	44
Capo tecnico	23	30	38
Sotto capo tecnico a. p.	21	28	35
Operaio tecnico	20	27	33
Operaio specializzato	18	25	31
Operaio qualificato di 1ª classe e Capo squadra manovali	17	23	29
Operaio qualificato	16	21	26
Operaio comune	14	19	23
Manovale	13	18	23

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

ANGELINI CESARE. Si propone di sostituire nel punto B), nell'intestazione della se-

conda colonna di cifre, la qualifica: « Cantoniери scelti » con quella di: « Operai dell'armamento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini tendente a sostituire, nel punto B), nell'intestazione della conda colonna di cifre, la qualifica: « Canto-

nieri scelti » con quella di: « Operai dell'armamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 60 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 61

Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosità per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di lire 54.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

(È approvato).

Art. 62.

Premi eccezionali

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerienze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di lire 50.000. i suddetti premi sono concessi dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 63.

Premio per le sostituzioni

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dirigente o

di un agente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sostituzione con altro dirigente o agente disponibile, può essere concesso, per ogni giornata di assenza, al dipendente o ai dipendenti che, in più delle loro normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed in aumento al premio di operosità ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica del dipendente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio i dipendenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 64.

Compensi per l'effettuazione delle paghe

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di lire 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purchè questo sia superiore a lire 1.000.000.

(È approvato).

Art. 65.

Compensi per funzioni giudiziarie

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dalla Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal Direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

(È approvato).

Art. 66.

Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30 per cento dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 per cento del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10 per cento per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di lire 4.000 per irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da lire 50 a lire 1.000 per irregolarità. In nessun caso però questo compenso può superare il 20 per cento della esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle soprattasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accerta-

mento, nonchè la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovute, sono stabilite dal Capo del Servizio.

È corrisposto in premio il 25 per cento di ogni soprattassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se però la misura del premio contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresenziate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine è corrisposto un premio pari al 2,50 per cento dell'importo dei biglietti emessi.

(È approvato).

Art. 67.

Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25 per cento del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da lire 50 a lire 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

(È approvato).

Art. 68.

Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento o nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i

segnali in caso di pericolo, o con altri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione della utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai Capi delle Divisioni di esercizio fino al massimo di lire 5.000 e dai Direttori compartimentali fino a lire 10.000 nei riguardi di ogni anomalia evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di lire 20.000.

(È approvato).

Art. 69.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

Ai dipendenti, che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulti provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dai dipendenti stessi dimostrati, nonchè all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

Fino al limite di lire 5.000 il premio può essere concesso dai Capi delle Divisioni di esercizio e fino a lire 10.000 dai Direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di lire 20.000, sono approvati dal Direttore generale.

Ai dipendenti che scoprono, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

(È approvato).

Art. 70.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, è accordato un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

(È approvato).

Art. 71.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

Ai Capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovranza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da lire 200 a lire 600 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Capo del Servizio Movimento.

(È approvato).

Art. 72.

Rimborsi

Al personale incaricato di espletare un servizio nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o impianto di appartenenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

(È approvato).

Art. 73.

Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

Ai dipendenti di tutti i Servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare

prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finchè durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cominteressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

(È approvato).

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità ecc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Per tutti i compensi (premi, indennità ecc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata la eventuale frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora.

I dipendenti che, avendo qualifica inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore, ricevono i com-

pensi di servizio stabiliti per la qualifica di cui disimpegnano le funzioni. Il trattamento stesso è da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di qualifica superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio e soprassoldo.

(È approvato).

Art. 75.

Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

(È approvato).

Art. 76

Le competenze indicate sotto la denominazione di premi sono concesse solo ai dipendenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente, i dipendenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubriachezza in servizio o di altre consimili mancanze, possono essere assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi, in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni che per ciascun premio fossero

date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dallo stato giuridico del personale.

ANGELINI CESARE. Si propone di sopprimere questo articolo; in relazione a tale soppressione la numerazione dei rimanenti articoli va modificata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angelini, tendente a sopprimere l'articolo 76.

(È approvato).

Art. 77.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici, fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico della Azienda delle ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

(È approvato).

CAPO III.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 78.

Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione.

Anche per detto lavoro oltre l'orario normale si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

ANGELINI CESARE. Si propone di sopprimere l'articolo 78.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere l'articolo 78.

(È approvato).

Naturalmente, in sede di coordinamento si provvederà a modificare la numerazione degli articoli successivi.

Art. 79.

Nessuna indennità di trasferta spetta al personale, compreso quello delle officine, per i lavori alle navi traghetto durante il periodo di imbarco per il servizio attraverso lo Stretto di Messina.

Parimenti non spetta l'indennità di trasferta al personale imbarcato sulle navi traghetto o sui piroscafi adibiti temporaneamente o in via permanente a servizi fuori dello Stretto.

ANGELINI CESARE. Anche questo articolo andrebbe soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sopprimere l'articolo 79.

(È approvato).

Art. 80.

Premio per ora di lavoro

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, in luogo del premio di operosità previsto dallo articolo 58, viene corrisposto un premio, nella misura appresso indicata, per ogni ora di effettivo servizio:

Comandante di 1 ^a cl., Direttore di	
macchina di 1 ^a cl.	L. 140
Comandante, Direttore di macchina	» 140
Ufficiale navale di 1 ^a classe a. p., Ufficiale navale di 1 ^a cl., Ufficiale macchinista di 1 ^a cl. a. p., Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 75

Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	L. 68
Primo nostromo, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1 ^a classe, Capo elettricista, Elettricista di 1 ^a classe	» 52
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista, Elettricista	» 42
Marinaio scelto, Carpentiere, Fucchiasta a. p.,	» 36
Marinaio	» 30
Carbonaio	» 25

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, in navigazione nello Stretto o durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;

2) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva.

Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione, computato nel modo indicato, supera nel mese solare le 200 ore, la parte eccedente è aumentata dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale addetto al servizio delle navi traghetto ha titolo a questo ultimo premio.

ANGELINI CESARE. Riguardo all'articolo 80, che con le modifiche precedenti diverrebbe articolo 77, si propone di sopprimere il penultimo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Angelini, tendente

a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 80.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 80 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 81.

Premio di percorrenza

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1 ^a cl., Direttore di macchina di 1 ^a classe	L. 7,00
Comandante, Direttore di macchina	» 5,50
Ufficiale navale di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , Ufficiale macchinista di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , Ufficiale navale di 1 ^a classe, Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 4,00
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	» 2,50
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	» 2,30
Secondo nostromo, Motorista di 1 ^a classe, Elettricista di 1 ^a classe, Carpentiere di 1 ^a cl.	» 2,10
Motorista, Elettricista	» 2,00
Marinaio scelto, Carpentiere, Fucchiasta <i>ad personam</i>	» 1,90
Marinaio	» 1,80
Carbonaio	» 1,50

(È approvato).

Art. 82.

Indennità di pernottazione

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina che partano od arrivino o rimangano fuori resi-

denza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo lo orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto dal 3° comma dell'articolo 80.

Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

(È approvato).

Art. 83.

Premi giornalieri

Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, è corrisposto il premio di operosità previsto dall'articolo 58.

Al personale medesimo, quando è adibito a lavori di riparazione a bordo, è corrisposto il premio di cui all'articolo 80 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore.

Spetta al Direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosità previsto dall'articolo 58.

Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 6, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41, con le modalità ivi previste.

(È approvato).

Art. 84.

Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo

ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente Capo.

(È approvato).

Art. 85.

Premio di economia

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di continteressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1^a cl. e Comandante; Direttore di macchina di 1^a cl. e Direttore di macchina; Ufficiale macchinista di 1^a cl. a. p., Ufficiale macchinista di 1^a cl. e Ufficiale macchinista, Ufficiale navale di 1^a cl. che presta servizio come Ufficiale di rotta; Capo motorista e Capo elettricista; Motorista di 1^a cl. ed Elettricista di 1^a cl.; Motorista, Elettricista, Fuochista a. p., Carbonaio scelto o Marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata per la assegnazione di premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

(È approvato).

Art. 86.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

Comandante di 1^a cl., Direttore di macchina di 1^a cl., Comandante, Direttore di macchina L. 3.360
Ufficiale navale di 1^a classe a.p., Ufficiale macchinista di 1^a clas-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

se a.p., Ufficiale navale di 1 ^a classe, Ufficiale macchinista di 1 ^a classe, Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	L. 2.690
Primo nostromo, Carpentiere di 1 ^a classe, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1 ^a classe, Capo elettricista, Elettricista di 1 ^a classe	» 2.360
Motorista, Elettricista, Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a.p.,	» 2.130
Marinaio, Carbonaio	» 1.910

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa è fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando è dato in appalto. In quest'ultimo caso verrà praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

(È approvato).

Art. 87.

Oltre all'indennità di cui all'articolo 86, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 80, 81 e 82.

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

All'Ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'articolo 80 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

(È approvato).

Art. 88.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle

persone di equipaggio spetta l'indennità giornaliera al rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'articolo 86 ed il trattamento di cui all'articolo 83.

(È approvato).

Art. 89.

Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta.

Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo.

(È approvato).

Art. 90.

Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i trasporti.

Tali indennità non potranno superare, come entità, quelle di cui ai precedenti articoli 86, 87 e 88.

(È approvato).

Art. 91.

Agli effetti delle competenze di cui al presente Capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

a levante, dal meridiano passante per Capo Peloro;

a mezzogiorno, dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

(È approvato).

Art. 92.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio.

(È approvato).

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE

Art. 93.

Equiparazione delle qualifiche

Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<i>Personale Direttivo</i>	
Direttore centrale	Capo servizio principale Capo compartimento di 1ª classe
Direttore centrale aggiunto	Capo servizio Capo compartimento di 2ª classe
Direttore compartimentale	Ispettore capo superiore
Ispettore superiore	Ispettore capo Cassiere principale
Ispettore capo	Ispettore principale Cassiere di 1ª classe
Cassiere principale <i>ad personam</i>	{ Ispettore di 1ª classe Ispettore di 2ª classe Allievo Ispettore
Ispettore principale	
Cassiere di 1ª classe <i>ad personam</i>	Cassiere di 2ª classe
Ispettore	
Cassiere di 2ª classe <i>ad personam</i>	
PERSONALE DEGLI UFFICI	
a) <i>Personale di concetto</i>	
Segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate	— — — — — —
Segretario superiore e qualifiche equiparate	
Segretario capo e qualifiche equiparate	{ Segretario capo Segretario tecnico capo Disegnatore capo Revisore capo Assistente lavori capo

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Segretario principale e qualifiche equiparate	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i> Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale
Segretario e qualifiche equiparate	Segretario Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori
<i>b) Personale esecutivo</i>	
Archivista capo e qualifiche equiparate	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo
Applicato principale e qualifiche equiparate	Applicato principale <i>ad personam</i> Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale
Applicato e qualifiche equiparate	Applicato Aiutante disegnatore di 1 ^a classe Aiutante assistente lavori Scrivana principale
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	Aiutante Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori Scrivana
<i>c) Personale ausiliario</i>	
Aiutante	— — —
Commesso <i>ad personam</i>	Commesso
Usciere capo	Usciere capo
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Usciere di 1 ^a classe
Usciere	Usciere
Inserviente	Inserviente
Infermiere di 1 ^a classe	— — —
Infermiere	— — —

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE DELL'ESERCIZIO	
DIRIGENTI DELLE STAZIONI	
<i>Movimentisti</i>	
Capo stazione sovrintendente	— — —
Capo stazione superiore	Capo stazione superiore
Capo stazione principale	Capo stazione principale
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo stazione di 1 ^a classe
Capo stazione di 1 ^a classe	Capo stazione di 2 ^a classe
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>
Capo stazione	Sottocapo
<i>Gestionisti</i>	
Capo gestione sovrintendente	—
Capo gestione superiore	—
Capo gestione principale	Capo gestione principale
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo gestione di 1 ^a classe
Capo gestione di 1 ^a classe	Capo gestione di 2 ^a classe
Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>
Capo gestione	Sottocapo
<i>Telegrafisti</i>	
Capo telegrafista principale	— — —
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo telegrafista di 1 ^a classe
Capo telegrafista di 1 ^a classe	Capo telegrafista di 2 ^a classe
Capo telegrafista	Sottocapo
<i>Interpreti</i>	
Interprete principale	Interprete principale
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Interprete di 1 ^a classe
Interprete di 1 ^a classe	Interprete di 2 ^a classe
Interprete	Interprete di 3 ^a classe

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI	
a) <i>D'ordine</i>	
Alunno <i>ad personam</i>	Alunno d'ordine
Assistente principale di stazione	— — —
Assistente di stazione	Aiutante
b) <i>Manovre</i>	
Manovratore capo	Manovratore capo
Capo squadra manovratori	Capo squadra manovratori
Manovratore	Manovratore
c) <i>Scambi</i>	
Deviatore capo	Deviatore capo
Capo squadra deviatori	Capo squadra deviatori
Deviatore	Deviatore
d) <i>Ausiliari</i>	
Aiutante assistente di stazione	Guardamerci
Ausiliario di stazione	Guardasala
DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE	
Capo personale viaggiante superiore	— — —
Capo personale viaggiante principale	Capo personale viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	Capo personale viaggiante di 1 ^a classe
Capo personale viaggiante	Capo personale viaggiante
CONTROLLORI VIAGGIANTI	
Controllore viaggiante principale	Controllore viaggiante principale
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	Controllore viaggiante di 1 ^a classe
Controllore viaggiante	Controllore viaggiante

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE DEI TRENI	
Capo treno di 1 ^a classe	Conduttore capo di 1 ^a classe
Capo treno	Conduttore capo
Conduttore principale <i>ad personam</i>	Conduttore principale
Conduttore	Conduttore
Assistente viaggiante	— — —
Frenatore	Frenatore
DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE	
Capo deposito sovrintendente	— — —
Capo deposito superiore	Capo deposito superiore
Capo deposito principale	Capo deposito principale
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo deposito di 1 ^a classe
Capo deposito di 1 ^a classe	Capo deposito di 2 ^a classe
Capo deposito	Capo deposito di 3 ^a classe
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista di 1 ^a classe	Macchinista di 1 ^a classe
Macchinista	Macchinista di 2 ^a classe
Macchinista T. M.	Macchinista di 3 ^a classe
Aiuto macchinista	Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M.	— — —
Accudiente <i>ad personam</i>	Accudiente <i>ad personam</i>
DIRIGENTI DELLA LINEA	
Sorvegliante principale della linea	Sorvegliante della linea di 1 ^a classe
Sorvegliante della linea	Sorvegliante della linea
PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA	
Capo squadra della linea	Capo squadra cantonieri
Cantoniere scelto	— — —
Cantoniere	Cantoniere
Guardiano <i>ad personam</i>	Guardiano <i>ad personam</i>

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
DIRIGENTI TECNICI	
Capo tecnico sovrintendente	— — —
Capo tecnico superiore	Capo tecnico superiore
Capo tecnico principale	Capo tecnico principale
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo tecnico di 1 ^a classe
Capo tecnico di 1 ^a classe	Capo tecnico di 2 ^a classe
Capo tecnico	Capo tecnico di 3 ^a classe
OPERAI E VERIFICATORI	
Sottocapotecnico <i>ad personam</i>	Sottocapotecnico
Capo verificatori	Capo verificatori
Verificatore	Verificatore
Operaio tecnico	— — —
Operaio specializzato	— — —
Operaio qualificato di 1 ^a classe	Operaio di 1 ^a classe
Operaio qualificato	Operaio
Operaio comune	Aiutante operaio
MANOVALI	
Capo squadra manovali	Capo squadra manovali
Manovale	Manovale
UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO	
Comandante di 1 ^a classe	Comandante di 1 ^a classe
Direttore di macchina di 1 ^a classe	Capo macchinista di 1 ^a classe
Comandante	Comandante di 2 ^a classe
Direttore di macchina	Capo macchinista di 2 ^a classe
Ufficiale navale di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Ufficiale navale di 1 ^a classe
Ufficiale macchinista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Ufficiale macchinista di 1 ^a classe
Ufficiale navale di 1 ^a classe	Ufficiale navale di 2 ^a classe
Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	Ufficiale macchinista di 2 ^a classe
Ufficiale navale	Ufficiale navale di 3 ^a classe
Ufficiale macchinista	Ufficiale macchinista di 3 ^a classe

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO	
Primo nostromo	Primo nostromo
Capo motorista	Capo motorista
Capo elettricista	Capo elettricista
Secondo nostromo	Secondo nostromo
Motorista di 1 ^a classe	Motorista di 1 ^a classe
Elettricista di 1 ^a classe	Elettricista di 1 ^a classe
Carpentiere di 1 ^a classe	Carpentiere di 1 ^a classe
Motorista	Motorista
Elettricista	Elettricista
Marinaio scelto	Marinaio scelto
Carpentiere	Carpentiere
Fuochista <i>ad personam</i>	Fuochista
Marinaio	Marinaio
Carbonaio	Carbonaio

ANGELINI CESARE. Riguardo all'articolo 93, che diviene articolo 90, si propone di modificare a pagina 59 del testo a stampa, il quadro di equiparazione del personale d'ordine delle stazioni, nel modo che segue:

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI	
<i>a) D'ordine</i>	
Aiutante <i>ad personam</i>	Aiutante
Alunno <i>ad personam</i>	Alunno d'ordine
Assistente principale di stazione	—
Assistente di stazione	—

Si propone poi un altro emendamento e cioè: fra le qualifiche del personale esecutivo della linea indicate a pagina 60 del testo a

stampa, sostituire la qualifica di « Cantiniere scelto » con quella di « Operaio dell'armamento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a modificare, a pagina 59 del testo a stampa, il quadro di equiparazione del personale d'ordine delle stazioni in conformità dell'emendamento stesso.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal senatore Angelini, tendente a sostituire, tra le qualifiche del personale esecutivo della linea, indicate a pagina 60 del testo a stampa, la qualifica di: « Cantiniere scelto » con quella di: « Operaio dell'armamento ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 93 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 94.

In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al Conduttore principale in base al Capo IX delle presenti disposizioni, e con le modalità ivi previste, sono stabilite nelle seguenti misure:

Premio per ora di lavoro (articolo 49) L. 16 —

Aumento sul premio per ora di lavoro per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica (articolo 49) » 7,50

Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
--	------------------------------------

Premio di percorrenza (articolo 50) . . L. 1,05 L. 1,40

Compenso per assenza dalla residenza (articolo 52) » 36 —

Premio addizionale per servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio (articolo 53) » 12 —

(È approvato).

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Dopo l'articolo 94, c'è la proposta di aggiungere altri tre articoli, che, in attesa del coordinamento, potremo chiamare gli articoli 94-bis, ter e quater.

Art. 94-bis.

Nei riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal

1º luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'articolo 37 è retribuito col premio per ora di lavoro di cui agli articoli 42, 49 e 80, rispettivamente, maggiorato dell'80 per cento, in luogo del compenso previsto dall'articolo 39.

Art. 94-ter.

Per il periodo dal 1º luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'articolo 57, in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della trecentosessantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Art. 94-quater.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico del personale ferroviario, durante le assenze dal servizio per congedo ordinario dei dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione e di quelli che fruiscono delle competenze speciali previste dai Capi VIII, IX e XIII, viene corrisposto il premio di operosità medio inerente alla qualifica rivestita previsto dal precedente articolo 58.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 94-bis testè letto dal Ministro dei trasporti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 94-ter testè letto dal Ministro dei trasporti.

(È approvato).

Metto ai voti infine l'articolo 94 quater, di cui il ministro Angelini ha ora dato lettura.

(È approvato).

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. C'è ancora la proposta di aggiungere un altro articolo. Ne do lettura:

Art. 94-quinquies.

Le disposizioni di cui ai Capi I e II hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge.

Infatti, le norme di cui ai Capi I e II delle nuove « disposizioni sulle competenze accessorie » sostituiscono, per il personale delle Ferrovie dello Stato, in materia di trasferta e traslochi, quelle previste dalla legge 29 luglio 1951, n. 489, valide, attualmente, per tutti i dipendenti dello Stato, ferrovieri compresi.

Data la particolare natura del servizio svolto dal personale delle Ferrovie dello Stato, si è ritenuto opportuno, così come si è sempre praticato in passato, di prevedere una disciplina particolare, pur senza discostarsi sostanzialmente, specie per quanto riguarda le misure delle varie indennità, dal trattamento previsto per i dipendenti statali in genere.

Atteso lo scopo della nuova regolamentazione, non si ritiene di attuarla con effetto retroattivo, e ciò anche per non dover poi procedere alla revisione di tutte le trasferte liquidate dal 1° luglio 1956 fino alla data di emanazione della legge, il che darebbe luogo ad un lavoro amministrativo considerevole e non giustificato dall'interesse dell'Amministrazione o dall'interesse del personale. Si tratterebbe, infatti, di rivedere oltre due milioni di moduli di liquidazione, per disporre nei riguardi di un certo numero di interessati, integrazioni o recuperi di rilievo, comunque, modesto.

Per questi motivi è opportuno che le disposizioni di cui ai detti Capi I e II trovino applicazione solo dopo l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 94 *quinqües*, di cui il ministro Angelini ha dato ora lettura.

(È approvato).

Esaurito così l'esame dell'allegato, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

VACCARO. Mi rallegro con il ministro Angelini per aver portato rapidamente a termine l'esame di questo importante ed atteso provvedimento sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » (1945).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ritocchi agli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato », di cui io stesso sono relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché anche in ordine a questo disegno di legge sono già intervenuti accordi tra i vari gruppi, ritengo superfluo dilungarmi in premesse e delucidazioni, anche perchè mi è noto che gli onorevoli colleghi sono perfettamente al corrente di tutti gli aspetti del disegno di legge in questione.

Pertanto, ove nessuno abbia osservazioni da fare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle qualifiche elencate nell'annessa tabella, gli stipendi indicati nella tabella medesima sostituiscono — dalla data di entrata in vigore della presente legge — quelli previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del citato decreto, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data di entrata in vigore della legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo nell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, per effetto della prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa uno stipendio in-

feriore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuta alcuna promozione, viene attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

Nei confronti del personale cui si applicano i precedenti due commi l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956 o dalla data della promozione, se successiva.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. In seguito ad accordi con le categorie interessate, si è stabilito di proporre la sostituzione, nel primo comma, delle parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « dal 1° aprile 1957 ».

Ciò perchè nelle trattative con i sindacati — che furono fatte nell'ottobre dell'anno scorso — si presumeva di poter giungere all'approvazione di questo provvedimento entro la fine del 1956.

Non essendo stato possibile rientrare in tale termine, abbiamo trovato, in via di transazione, una data che costa qualche sacrificio alla

Amministrazione, ma che, dal punto di vista morale, ritengo debba essere osservata.

Abbiamo fatto quindi fronte ad un'esigenza soprattutto di ordine morale, perchè nei rapporti con il personale dell'Amministrazione si debbono osservare scrupolosamente i principi della morale e della fraternità.

Resta perciò concordata la data del 1° aprile 1957. La stessa motivazione vale per la sostituzione della medesima espressione nel quarto comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2.

MASSINI. Diamo atto all'onorevole Ministro degli sforzi fatti per ottenere questi miglioramenti, sia come decorrenza, sia, come vedremo subito dopo, come trattamento; ma, contemporaneamente, ci corre l'obbligo di dare atto ai ferrovieri di aver dimostrato comprensione e pazienza per circa un anno e mezzo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti gli emendamenti all'articolo 1, proposti dal ministro Angelini, tendenti a sostituire nel primo comma e nel quarto comma alle parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge », le parole: « dal 1° aprile 1957 ».

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al presente disegno di legge, e alla quale fa riferimento l'articolo 1:

STIPENDI DEL PERSONALE ESECUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coeffi- ciente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLE STAZIONI.			
357	5°	Capo stazione superiore	1.071.000
		Capo stazione principale	
311	6°	Capo gestione principale	933.000
		Interprete principale	
		Capo stazione di 1 ^a classe	
292	7°	Capo gestione di 1 ^a classe	876.000
		Capo telegrafista di 1 ^a classe	
		Interprete di 1 ^a classe	
		Capo stazione di 2 ^a classe	
260	8°	Capo gestione di 2 ^a classe	780.000
		Capo telegrafista di 2 ^a classe	
		Interprete di 2 ^a classe	
		Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	
		Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	
234	9°	Capo telegrafista di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	702.000
		Interprete di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	
		Sottocapo	
		Aiutante	
194	10°	Alunno d'ordine	582.000
184	10°	Scrivana	552.000
		Manovratore capo	
188	11°	Deviatore capo	564.000
179	11°	Guardamerci	534.000
185	12°	Capo squadra manovratori	555.000
181	12°	Capo squadra deviatori	543.000
173	12°	Guardasala	516.000
180	13°	Manovratore	540.000
173	13°	Deviatore	519.000

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

105ª SEDUTA (10 luglio 1957)

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DEI TRENI.			
292	7°	Capo personale viaggiante principale	876.000
284	7°	Controllore viaggiante principale	852.000
260	8°	Capo personale viaggiante di 1ª classe	780.000
254	8°	Controllore viaggiante di 1ª classe	762.000
238	9°	Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	714.000
		Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	
		Capo personale viaggiante	
234	9°	Controllore viaggiante	702.000
223	9°	Conduttore capo di 1ª classe	669.000
210	10°	Conduttore capo	630.000
194	11°	Conduttore principale	582.000
190	12°	Conduttore	570.000
180	13°	Frenatore	540.000
PERSONALE DI MACCHINA.			
357	5°	Capo deposito superiore	1.071.000
311	6°	Capo deposito principale	933.000
292	7°	Capo deposito di 1ª classe	876.000
260	8°	Capo deposito di 2ª classe	780.000
250	9°	Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	750.000
		Capo deposito di 3ª classe	
241	9°	Macchinista di 1ª classe	723.000
226	10°	Macchinista di 2ª classe	678.000
207	11°	Macchinista di 3ª classe	621.000
197	11°	Aiuto macchinista	591.000
184	12°	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personam</i>	552.000
175	13°	Accudiente <i>ad personam</i>	525.000

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio annuo lordo
PERSONALE DELLA LINEA.			
234	9°	Sorvegliante della linea di 1 ^a classe	702.000
210	10°	Sorvegliante della linea	630.000
177	12°	Capo squadra cantonieri	531.000
164	14°	Guardiano <i>ad personam</i>	489.000
		Cantoniere	
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA.			
194	10°	Capo guardia <i>ad personam</i>	582.000
175	12°	Sotto capo guardia <i>ad personam</i>	525.000
167	13°	Guardia <i>ad personam</i>	501.000
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO.			
357	5°	Capo tecnico superiore	1.071.000
311	6°	Capo tecnico principale	933.000
292	7°	Capo tecnico di 1 ^a classe	876.000
260	8°	Capo tecnico di 2 ^a classe	780.000
234	9°	Capo tecnico di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	702.000
		Capo tecnico di 3 ^a classe	
216	10°	Capo verificatori	648.000
210	10°	Sottocapo tecnico	630.000
199	11°	Verificatore	597.000
183	12°	Operaio di 1 ^a classe	546.000
173	13°	Operaio	513.000
166	14°	Aiutante operaio	495.000
PERSONALE DI MANOVALANZA.			
176	12°	Capo squadra manovali	525.000
164	14°	Manovale	489.000

Coefficiente	Grado	QUALIFICA	Stipendio lordo annuo
PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO.			
402	5°	Comandante di 1 ^a classe	1.206.000
		Capo macchinista di 1 ^a classe	
357	6°	Comandante di 2 ^a classe	1.071.000
		Capo macchinista di 2 ^a classe	
311	7°	Ufficiale navale di 1 ^a classe	933.000
		Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	
292	8°	Ufficiale navale di 2 ^a classe	876.000
		Ufficiale macchinista di 2 ^a classe	
260	9°	Ufficiale navale di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	780.000
		Ufficiale macchinista di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	
		Ufficiale navale di 3 ^a classe	
		Ufficiale macchinista di 3 ^a classe	
234	10°	Primo nostromo	702.000
		Capo motorista	
		Capo elettricista	
219	11°	Secondo nostromo	657.000
		Motorista di 1 ^a classe	
		Elettricista di 1 ^a classe	
197	12°	Motorista	591.000
		Elettricista	
		Carpentiere di 1 ^a classe	
184	13°	Marinaio scelto	552.000
		Fuochista	
		Carpentiere	
180	14°	Marinaio	540.000
163	14°	Carbonaio	489.000

Vi sono alcune proposte di modifiche alle tabelle degli stipendi del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le quali sono state già concordate; si

propone, cioè di sostituire, nella tabella di cui ho dato lettura, gli stipendi delle seguenti qualifiche con quelli indicati a fianco di ciascuna di esse:

Coefficiente	Grado	Qualifica	Stipendio annuo lordo	riferimento pagina
179	11°	Guarda merci	537.000	Pag. 1660
173	12°	Guarda sala	519.000	» 1660
164	14°	Cantoniere Guardiano a. p.	492.000	» 1662
183	12°	Operaio 1 ^a classe	549.000	» 1662
173	13°	Operaio	519.000	» 1662
166	14°	A. Operaio	498.000	» 1662
176	12°	C. Sq. Manovali	528.000	» 1662
164	14°	Manovale	492.000	» 1662

Metto ai voti tali modifiche.

(Sono approvate).

Metto ai voti la tabella, quale risulta dopo le modifiche testè approvate.

(È approvata).

Art. 2.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Metto ai voti l'emendamento all'articolo 2 proposto dal Ministro Angelini, tendente a sostituire alle parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge », le parole: « al 1° aprile 1957 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1956-57, e per la parte di onere concernente il personale in attività di servizio, con corrispondente riduzione da apportare allo stanziamento del capitolo n. 110 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dello stesso esercizio 1956-57. Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza si fa fronte a carico dello stesso suddetto capitolo.

All'onere di lire 5.200.000.000 per l'esercizio 1957-58 si fa fronte, per la parte riguardante il personale in servizio, con riduzioni da apportare agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lo stesso esercizio 1957-58, n. 4, per lire 500.000.000, n. 10, per lire 500.000.000, n. 12, per lire 200.000.000, n. 14, per lire 100.000.000, n. 15, per lire 600.000.000, n. 16, per lire 500.000.000, n. 52, per lire 100.000.000, n. 55, per lire 200.000.000, n. 58, per lire 500.000.000.

Alla parte di onere riguardante il personale in quiescenza, si fa fronte a carico del capitolo n. 109 dello stesso suddetto stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1957-58.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato** » (1877).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rivestiti delle qualifiche indicate nell'allegato alla presente legge, fissati in anni 58 e 60 dal Regolamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sono elevati rispettivamente ad anni 60 e 62.

Do anche lettura della tabella allegata al disegno di legge:

LIMITI MASSIMI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE
RIVESTITO DELLE QUALIFICHE COMPRESSE NELLA PRESENTE TABELLA

QUALIFICHE	Limite massimo di età	QUALIFICHE	Limite massimo di età
PERSONALE DELLE STAZIONI		Capo squadra cantonieri	62
Manovratore capo	60	Cantoniere	60
Deviatore capo	60	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	
Capo squadra manovratori	60	Sottocapo tecnico	62
Capo squadra deviatori	60	Capo verificatori	62
Manovratore	60	Verificatore	62
Deviatore	60	Operaio di 1ª classe	60
PERSONALE DEI TRENI		Operaio	60
Capo personale viaggiante principale	62	Aiutante operaio	60
Controllore viaggiante principale	62	PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo personale viaggiante di 1ª cl.	62	Capo squadra manovali	62
Controllore viaggiante di 1ª classe	62	Manovale	60
Capo personale viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	62	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	
Controllore viaggiante di 2ª classe <i>ad personam</i>	62	Ufficiale navale di 1ª classe	62
Capo personale viaggiante	62	Ufficiale macchinista di 1ª classe	62
Controllore viaggiante	62	Ufficiale navale di 2ª classe	62
Conduttore capo di 1ª classe	60	Ufficiale macchinista di 2ª classe	62
Conduttore capo	60	Ufficiale navale di 3ª classe <i>ad personam</i>	62
Conduttore principale	60	Ufficiale macchinista di 3ª classe <i>ad personam</i>	62
Conduttore	60	Ufficiale navale di 3ª classe	62
Frenatore	60	Ufficiale macchinista di 3ª classe	62
PERSONALE DI MACCHINA		Primo nostromo	60
Capo deposito superiore	62	Capo motorista	60
Capo deposito principale	62	Capo elettricista	60
Capo deposito di 1ª classe	62	Secondo nostromo	60
Capo deposito di 2ª classe	62	Motorista di 1ª classe	60
Capo deposito di 3ª classe <i>ad personam</i>	62	Elettricista di 1ª classe	60
Capo deposito di 3ª classe	62	Motorista	60
Macchinista di 1ª classe	60	Elettricista	60
Macchinista di 2ª classe	60	Carpentiere di 1ª classe	60
Macchinista di 3ª classe	60	Marinaio scelto	60
Aiuto macchinista	60	Fuochista	60
PERSONALE DELLA LINEA		Carpentiere	60
Sorvegliante della linea di 1ª classe	62	Marinaio	60
Sorvegliante della linea	62	Carbonaio	60

Informo che il Ministro Angelini ha presentato un'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico. Ne do ora lettura:

«I dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rivestiti delle qualifiche indicate nella tabella allegata alla presente legge, sono conservati in servizio per altri due anni, qualora ne facciano domanda almeno sei mesi prima del raggiungimento dei limiti massimi di età di anni 58 e di anni 60, previsti per il loro collocamento a riposo dall'articolo 83 d) del Regolamento del personale ferroviario, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e conservino i requisiti fisici richiesti per lo espletamento completo delle mansioni della loro qualifica.

La presente legge è applicabile nei riguardi dei dipendenti il cui collocamento a riposo in base al citato articolo 83 d) sarebbe avvenuto con decorrenza posteriore al 31 luglio 1957.

Nella prima applicazione della legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha fatto:

a) di accettare fino a 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* le domande presentate anche dopo la decorrenza del collocamento a riposo in base al ripetuto articolo 83 d) semprechè tale decorrenza non sia anteriore al 1º agosto 1957;

b) di fissare, fino a 180 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, termini più brevi di quello normale suddetto di mesi sei per la presentazione delle domande.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Questo emendamento sostituisce completamente l'articolo unico del disegno di legge in discussione.

V'è un periodo transitorio, e poi la legge riprende il suo andamento normale nei rapporti del termine di 180 giorni. In questo momento, per ragioni di ordine compensativo e per ragioni di carattere amministrativo è stato concordato l'emendamento che l'onorevole Presidente ha letto, e che raccomando alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore*. Do ora lettura della tabella cui fa riferimento l'articolo uni-

co proposto dal Ministro, con l'elenco del personale che può avvantaggiarsi di questo beneficio, cioè del personale esecutivo (manovratori, personale di treno, di macchina, di linea, personale tecnico, operaio, ecc.):

AGENTI FERROVIARI CHE POSSONO CHIEDERE LA PROROGA DI DUE ANNI AL LORO COLLOCAMENTO A RIPOSO

PERSONALE DELLE STAZIONI:

Manovratore capo;
Deviatore capo;
Capo squadra manovratori;
Capo squadra deviatori;
Manovratore;
Deviatore.

PERSONALE DEI TRENI:

Capo personale viaggiante principale;
Controllore viaggiante principale;
Capo personale viaggiante di 1ª classe;
Controllore viaggiante di 1ª classe;
Capo personale viaggiante di 2ª classe ad personam;
Controllore viaggiante di 2ª classe ad personam;
Capo personale viaggiante;
Controllore viaggiante;
Conduttore capo di 1ª classe;
Conduttore capo;
Conduttore principale;
Conduttore;
Frenatore.

PERSONALE DI MACCHINA:

Capo deposito superiore;
Capo deposito principale;
Capo deposito di 1ª classe;
Capo deposito di 2ª classe;
Capo deposito di 3ª classe ad personam;
Capo deposito di 3ª classe;
Macchinista di 1ª classe;
Macchinista di 2ª classe;
Macchinista di 3ª classe;
Aiuto macchinista.

PERSONALE DELLA LINEA :

Sorvegliante della linea di 1ª classe;
Sorvegliante della linea;
Capo squadra cantonieri;
Cantoniere.

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO :

Sottocapo tecnico;
Capo verificatori;
Verificatore;
Operaio di 1ª classe;
Operaio;
Aiutante operaio.

PERSONALE DI MANOVALANZA :

Capo squadra manovali;
Manovale.

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO :

Ufficiale navale di 1ª classe;
Ufficiale macchinista di 1ª classe;
Ufficiale navale di 2ª classe;
Ufficiale macchinista di 2ª classe;
Ufficiale navale di 3ª classe ad personam;
Ufficiale macchinista di 3ª classe ad personam;
Ufficiale navale di 3ª classe;
Ufficiale macchinista di 3ª classe;
Primo nostromo;
Capo motorista;
Capo elettricista;
Secondo nostromo;
Motorista di 1ª classe;
Elettricista di 1ª classe;
Motorista;
Elettricista;
Carpentiere di 1ª classe;
Marinaio scelto;
Fuochista;
Carpentiere;
Marinaio;
Carbonaio.

PORCELLINI. Sono contrario agli elevamenti dei limiti di età, per due ragioni: primo, perchè il ferroviere, che ha una responsabilità grandissima nell'espletamento del suo lavoro, deve essere sempre in perfette condizioni fi-

siche; secondo, perchè abbiamo in Italia 6 o 7 mila giovani in attesa di prima occupazione.

Per queste ragioni io, a nome del mio gruppo, non voto contro, ma per essere coerente, mi astengo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo articolo unico del disegno di legge, nel nuovo testo proposto dal Ministro, e la tabella allegata.

(Sono approvati).

Sicuro di interpretare il sentimento unanime della Commissione, dichiaro che non soltanto dobbiamo compiacerci con l'onorevole Ministro per questi tre provvedimenti di carattere sindacale che rendono più unita la famiglia dei ferrovieri — nonostante le divergenze che in una famiglia possono sopravvenire — ma affermo che dobbiamo altresì sottolineare come, in questi accordi sindacali, la comprensione tra coloro che hanno la responsabilità di direzione e coloro che hanno la responsabilità dell'esecuzione, dove ogni giorno di più si richiede intelligenza e fatica fisica del lavoro, si sia dimostrata vitale e cordiale come non mai.

Mi auguro che questi tre provvedimenti, testè approvati, costituiscano la premessa di quella particolare cordialità nei rapporti di lavoro che è estremamente necessaria nelle ferrovie.

Noi vogliamo l'ammòdernamento completo dell'Azienda, e vogliamo altresì che essa sia economicamente sana e risponda allo sviluppo della Nazione.

Mi sembra quindi opportuno rivolgere un saluto, e manifestare la nostra simpatia, a tutta la grande famiglia dei ferrovieri, dal Direttore Generale all'ultimo manovale, e preghiamo l'onorevole Ministro di esprimere questi nostri sentimenti alla prossima riunione del Consiglio di amministrazione.

MASSINI. Mi associo. Senza voler ripetere quello che ho detto in occasione delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, prendo atto anch'io volentieri delle benevole dichiarazioni del nostro Presidente, con una considerazione in più, se mi è permesso: quando c'è buona

volontà di contentare, sia pure parzialmente, il personale, questo risponde sempre, con spirito di comprensione e di collaborazione.

Lo spirito di comprensione e collaborazione manifestato in questa occasione dovrà costituire un fattore permanente nello sviluppo del nostro servizio. Il personale sarà sempre lieto di collaborare senza riserve a beneficio della Azienda e del Paese.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como » (1904) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMIGONI, relatore. Col disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame e che è stato già approvato dalla Camera, si vuole dare un assetto definitivo alla gestione governativa dei servizi di navigazione sui tre maggiori laghi italiani.

È noto il deplorabile stato delle flotte lacuali nell'immediato dopoguerra, e le insoddisfacenti condizioni in cui si svolgevano i servizi di linea sui tre laghi, fra vivaci proteste delle popolazioni e degli Enti interessati; d'altra parte, il traffico si andava anemizzando, e lo Stato doveva coprire i sempre più vistosi disavanzi delle tre gestioni concesse ad imprese private.

Il 18 aprile 1948, allo scadere delle concessioni, il Ministero dei trasporti decise di assumere la gestione della navigazione sui laghi Maggiore e di Garda, in ciò facilitato anche dal fatto che le flotte erano di proprietà dello Stato, mentre quella del lago di Como venne assunta solo nel 1952, qualche tempo dopo la scadenza della concessione, essendosi dovuto nel frattempo trattare il riscatto della flotta, che era di proprietà della società concessio-

naria del servizio. Non essendo stato raggiunto l'accordo, il Ministero assunse anche la gestione di questi servizi, mentre il riscatto, parziale della flotta, avvenne successivamente. Alcuni natanti non vennero riscattati perchè assolutamente inutilizzabili.

Attualmente tutte le flotte e gli impianti fissi sono di proprietà dello Stato: questo ingente patrimonio, il cui valore è di circa due miliardi, consta di 63 natanti, capaci di trasportare complessivamente oltre 21.000 viaggiatori, e di importanti impianti fissi, quasi completamente rinnovati o sistemati; l'opera per il miglioramento della flotta, dei servizi e degli impianti fissi forma oggetto della costante cura della gestione e si avvia a compimento.

In queste condizioni non appare opportuno il ritorno alle concessioni all'industria privata per ragioni obiettive, e si deve riconoscere la opportunità del provvedimento in esame.

È stata posta in rilievo la singolarità della formula proposta, in base alla quale il Ministero dei trasporti « è autorizzato a gestire » i servizi di navigazione dei tre laghi, mentre parrebbe ovvio che nessuna autorizzazione fosse necessaria; tuttavia, poichè un provvedimento si impone, stante il fatto che il periodo di tempo ammesso per la gestione commissariale è stato superato, ed in considerazione che non sono previsti limiti di tempo per la gestione statale, si è ritenuto che un'autorizzazione accordata mediante apposita legge fosse la soluzione da preferirsi.

La riunione dei servizi per i tre laghi in una unica gestione è opportuna ed economicamente vantaggiosa; mi permetto di segnalare l'opportunità che il bilancio da sottoporsi alla approvazione del Parlamento, a norma dello articolo 4, tenga distinti i risultati delle gestioni per ognuno dei tre bacini lacuali.

Ho detto che non appare opportuno il ritorno al sistema delle concessioni all'industria privata, trattandosi di servizi per i quali dovrebbero essere cedute in esercizio le flotte, il cui valore patrimoniale è assai elevato, e la cui manutenzione è costosa e non può essere trascurata. Da questo punto di vista è stato da più parti sottolineato che le ditte concessionarie hanno consegnato o riconsegnato na-

tanti ed impianti fissi in condizioni di manutenzione gravemente deficitarie, e nuove concessioni potrebbero avere come conseguenza il ripetersi di questo inconveniente.

Le caratteristiche della navigazione sui tre laghi sono assai diverse, e questo spiega la grave differenza dei risultati: in uno stesso anno si passa infatti dai 2 milioni circa di viaggiatori sul lago Maggiore e sul Lago di Como, ai 300.000 sul lago di Garda.

Sul lago Maggiore la gestione dà un attivo medio di circa 25 milioni, pari all'8 per cento degli introiti; la gestione del lago di Como è passiva per circa 70 milioni, pari ad un terzo degli introiti, e infine quella del lago di Garda registra un passivo medio di circa 50 milioni, contro una entrata media complessiva di 85 milioni circa.

Questi dati rappresentano tuttavia un deciso miglioramento nei confronti delle gestioni private, e non è da escludere che si possano ottenere risultati anche più soddisfacenti in futuro, migliorando e completando flotta e servizi, e sviluppando razionalmente i servizi turistici, già sperimentati con risultati promettenti.

È da porsi in rilievo come, nonostante il forte incremento dei natanti, passati da 26 a 63, del traffico viaggiatori, pressochè raddoppiato, e l'intensificazione della manutenzione dei natanti e degli impianti fissi, la gestione commissariale abbia potuto mantenere quasi inalterato il numero degli agenti ed assuntori in servizio, che è passato da 527 a sole 577 unità.

Ciò dimostra l'impegno del Commissario e dei suoi collaboratori, ne conferma le capacità e la dedizione ai compiti ad essi affidati, cosicchè, nell'invitare gli onorevoli colleghi a voler accordare la loro approvazione al disegno di legge in discussione, per la conferma della gestione governativa dei servizi di navigazione sui tre laghi, propongo che il Presidente, a nome della Commissione, voglia far pervenire all'onorevole Ministro, perchè lo trasmetta ai valenti funzionari ed ai loro collaboratori — che operano in questo settore al centro ed in tutti i gradi della gerarchia della gestione — il nostro vivo apprezzamento per l'opera svolta.

È stata segnalata l'opportunità che la gestione estenda la propria attività ai servizi sul

lago d'Orta, previo accordo coi Comuni interessati, per un eventuale contributo degli stessi, a copertura parziale del passivo previsto.

Analogamente a quanto fatto in sede di discussione alla Camera, riterrei opportuno che anche la nostra Commissione esprimesse, con un ordine del giorno un voto in questo senso.

CAPPELLINI. Non abbiamo dimenticato le dichiarazioni che l'onorevole Ministro ebbe a fare nella seduta precedente, a proposito dei servizi di navigazione sui laghi.

Le dichiarazioni del Ministro e la relazione del collega Amigoni ci hanno convinti della bontà del provvedimento, per cui anche noi siamo favorevoli alla sua approvazione.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Ringrazio il senatore Amigoni per la sua relazione completa e veramente pregevole.

Non posso che ripetere quello che dissi in occasione della discussione del bilancio del mio dicastero: questa gestione è stata vittoriosa.

Avevamo dei concessionari i quali, servendosi della legge sui sussidi straordinari di esercizio, tutti gli anni realizzavano degli introiti, erogati dall'Amministrazione, senza un servizio corrispondente

Accadeva che non si accettavano i nuovi natanti, mentre si usavano i vecchi, che mettevano un tempo infinito nell'effettuare i servizi; accadeva che i servizi di cornice anemizzavano i servizi del lago, anzi avveniva che alcuni servizi di cornice erano praticamente di proprietà degli stessi concessionari dei servizi lacuali.

Abbiamo fatto decadere tutte le concessioni, abbiamo iniziato la gestione commissariale, ed abbiamo avuto risultati brillantissimi dal punto di vista tecnico. Oggi abbiamo sui laghi i più bei natanti che si possano costruire.

Dopo gli accordi presi con la Svizzera, è stato concordato che l'Italia esercisca i servizi di navigazione anche nella parte di lago appartenente alla Svizzera. Mi sono occupato della questione, e posso dire che questo fatto ha suscitato un vivo entusiasmo.

Quello che veramente indica il successo della iniziativa — oltre al bilancio attivo della gestione del lago Maggiore e oltre al fatto che sul lago di Como si va rapidamente verso un bilancio in pareggio, e in attivo — è questo: che in questo ultimo anno, si è avuto sui laghi un afflusso di turisti superiore di un milione a quello dell'anno precedente.

Voi comprendete perfettamente l'importanza del fatto che la nostra navigazione sui laghi riassuma così quel decoro e quel peso economico che aveva nei decenni passati. Ormai nessun turista si serviva più delle vecchie navi, mentre quelle che abbiamo oggi, ripeto, non sono soltanto delle navi confortevoli, ma hanno tutto a bordo, compresi i servizi radio e quelli di ristoranti e di bar.

Alcune nostre navi trasportano 900 persone a sedere, oltre a quelle in piedi. Abbiamo già iniziato a costruire parecchie navi che faranno servizio di traghetto per i veicoli da un punto all'altro dei laghi, in modo da evitare che il proprietario dell'automobile debba fare il giro del lago.

Ringrazio il senatore Amigoni anche per quanto ha detto del mio personale, sia del centro che della periferia; si deve dare atto a questo personale di essersi prestato con la migliore buona volontà, dall'operaio di cantiere fino al commissario. Tutti si sono prestati per dimostrare che lo Stato può fare bene, purchè gli uomini abbiano volontà di fare bene senza tale volontà non v'è azienda privata nè azienda di Stato che possa reggere.

Raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Preciso che è stato ripetuto l'impegno del Governo di istituire un servizio analogo sul lago d'Orta.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Certo, anche il lago d'Orta è stato preso in considerazione.

PRESIDENTE. A nome della Commissione devo prendere atto di quanto ha dichiarato l'onorevole Ministro, dopo la relazione del relatore Amigoni. Come presidente, devo esprimere il mio vivo compiacimento al personale

del Ministero e della gestione commissariale dei laghi e vorrei che, anche a nome nostro, il Ministro, nella prima riunione dei suoi dirigenti, esprimesse questo compiacimento sia al personale direttivo che a quello esecutivo di questo importante servizio. Si tenga presente che il giudizio degli svizzeri sui nostri servizi lacunali è forse il giudizio degli esperti europei più raffinati in senso turistico. Infatti, quando costoro dicono che un nostro servizio è migliore del loro e fanno sostituire il loro con il nostro, il fatto può realmente dare motivo di compiacimento.

Inoltre, l'alto livello tecnico e organizzativo raggiunto è dimostrato dal fatto che, raddoppiando il tonnellaggio della flotta, la consistenza del personale è rimasta pressochè immutata.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Mi corre l'obbligo di aggiungere qualcosa: il testo predisposto dal Governo, e portato all'esame della VIII Commissione della Camera dei deputati conteneva un articolo col quale si stabiliva che al controllo della gestione doveva provvedere un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, un funzionario del Ministero dei trasporti, e che i componenti del Comitato potevano essere riconfermati. La VIII Commissione della Camera ha soppresso questo articolo, ritenendolo superfluo in quanto ha ritenuto sufficiente l'articolo 6.

Il Ministro del tesoro ha invece insistito per il ripristino di tale articolo: ciò, peraltro, comporterebbe un ritorno del disegno di legge in discussione alla Camera.

Ora, io ritengo che non sia necessario inserire nuovamente questo articolo soppresso dalla VIII Commissione, tenuto presente che, trattandosi di gestione soggetta a tutte le norme sulla contabilità generale dello Stato, sembra superflua una supervisione da parte di un apposito comitato.

D'altra parte, qualora il Ministro del tesoro dovesse insistere sulla richiesta d'istituzione di un collegio di controllo, tale istituzione potrebbe essere effettuata per mezzo di un decreto interministeriale, senza modificare il testo approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Mi sembra che non vi sia necessità di un ulteriore controllo, dal momento che questo bilancio deve essere sottoposto all'approvazione del Parlamento. È un bilancio commissariale e lo vedremo nell'insieme delle approvazioni.

I controlli debbono essere rigorosi e l'amministrazione del denaro pubblico deve essere sana, ma io ritengo che ciò che ha deciso la VIII Commissione della Camera dei deputati sia giusto e che lo Stato sia sufficientemente tutelato.

Il disposto dell'articolo 5 dà la possibilità al Comitato di chiamare a collaborare tutti coloro che ritiene opportuno interpellare, per fare un controllo esatto e rispondente al più oculato impiego del denaro dello Stato.

Poichè nessuno altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo.

(È approvato).

Art. 2.

Al gestore, nominato a termini dell'articolo 1, è affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonchè l'obbligo del trasporto degli effetti postali.

Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc..

(È approvato).

Art. 3.

L'amministrazione del gestore è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dei trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5.

(È approvato).

Art. 4.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Sono comunicati al Ministero dei trasporti per l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 5:

a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione e, appena adottate, le variazioni al bilancio medesimo rese necessarie nel corso della gestione;

b) entro il mese di ottobre, il consuntivo dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente allo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.

Gli utili di gestione risultanti dal conto economico sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello Stato.

(È approvato).

Art. 5.

È istituito presso il Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — un Comitato che darà il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonché sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonché le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione.

Il predetto Comitato darà il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterrà opportuno farne richiesta.

All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti farà fronte con i fondi del proprio bilancio già iscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennità e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli Organi collegiali medesimi.

(È approvato).

Art. 6.

Il Comitato di cui al precedente articolo 5 è così composto:

un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente;

un magistrato del Consiglio di Stato;

un avvocato dello Stato;

cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero delle finanze — Direzione generale del Demanio;

due esperti.

Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato gene-

rale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato.

(È approvato).

Art. 7.

Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonché dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno » (1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 1.500 milioni per la costruzione di case popolari a carico dello Stato nelle zone colpite dall'alluvione dell'ottobre 1954 in provincia di Salerno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOCACCIA, *relatore*. Il disegno di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici per autorizzare la spesa di 1.500 milioni di lire per la costruzione, a totale carico dello Stato, di case popolari nei Comuni del Salernitano colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954, deriva da un formale impegno assunto dal Governo, a suo tempo, di integrare le provvidenze legislative disposte con la legge n. 279

del 9 aprile 1955, con ulteriori interventi atti a lenire la critica situazione determinatasi nel settore dell'edilizia per i ceti meno abbienti, e aggravatasi in conseguenza del tragico evento.

Si pensò, infatti, di destinare alla costruzione di case un'aliquota del fondo di 2.500 milioni autorizzato con l'articolo 5 della legge n. 626 del 31 luglio 1954 a favore di iniziative volte all'incremento della produttività.

E di tale proposito è stata data pubblica conoscenza nella relazione che accompagnava il testo del disegno di legge concernente « provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei Comuni della provincia di Salerno ».

Va anche rilevato che nella discussione svoltasi in seno alle competenti Commissioni — finanze e tesoro e lavori pubblici riunite in sede legislativa alla Camera e lavori pubblici previo parere della Commissione di finanza al Senato — per l'esame del disegno di legge predisposto dal Governo per le provvidenze straordinarie in favore dei Comuni alluvionati del Salernitano (che poi divenne la legge n. 279 del 9 aprile 1955), i parlamentari relatori e gli altri componenti delle Commissioni citate ebbero a rilevare l'insufficienza degli interventi in materia di ricostruzione di immobili ad uso di abitazioni civili, in rapporto all'entità delle distruzioni avvenute a causa del tremendo flagello. Fu in tale occasione ribadito l'impegno di ulteriori provvedimenti governativi per la particolare finalità: e cioè destinare un'aliquota di 1.500 milioni di lire tratte dal fondo di 2.500 milioni autorizzato con la legge relativa all'incremento della produttività.

Ma, in sede d'attuazione del programma di incremento delle iniziative produttivistiche di cui alla citata legge n. 626, non fu ritenuto possibile — come afferma il Ministro dei lavori pubblici nella breve relazione che precede il testo del disegno di legge in esame — inserire le costruzioni di case popolari per gli alluvionati del Salernitano, in quanto, pur essendo risultata disponibile, come previsto, la somma occorrente, non fu ritenuto che la finalità, senz'altro nobilissima ed urgente, fosse pertinente a quell'incremento della produttività per cui il fondo di 2.500 milioni di lire era stato stanziato.

Ora, con il disegno di legge n. 1914, in discussione, il Governo, più che adempiere ad una promessa, intende assolvere un preciso impegno assunto verso le popolazioni salernitane alluvionate, predisponendo un piano costruttivo di alloggi popolari per un importo di 1.500 milioni di lire.

Questa realizzazione integra — anche se non completamente — la ricostruzione degli immobili distrutti per effetto dell'alluvione dell'ottobre 1954 nei comuni di Salerno, Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni, Tramonti, Maiori e Minori. Ed infatti, l'indennizzo disposto con la legge speciale n. 279 del 9 aprile 1955, (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1955) per la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, essendo limitato ad un massimo di due milioni di lire per ogni privato proprietario (comma terzo dell'articolo 2) non ha potuto, come è ovvio, assicurare il ripristino di tutti i danni e, conseguentemente, mettere a disposizione dei cittadini alluvionati una disponibilità di alloggi almeno pari al numero di quelli che vennero danneggiati o distrutti.

Il provvedimento consta di 7 articoli, di cui si ritiene opportuna una rapida illustrazione.

Con l'articolo 1, viene autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire a totale carico dello Stato, per la costruzione di case popolari nei Comuni della provincia di Salerno colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954.

Con l'articolo 2 si fissano taluni requisiti della esecuzione delle case: numero dei vani (in prevalenza di due o tre vani utili per ciascun alloggio; ed in minima aliquota, di quattro vani oltre i servizi). È previsto che alla progettazione e all'esecuzione (compreso l'appalto) possano provvedere, oltre che il Ministero dei lavori pubblici attraverso il Genio civile di Salerno, altri Enti delegati dal Ministero predetto, e cioè l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno; la 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas, il Comune di Salerno e quello di Cava dei Tirreni. Sono disposte, altresì, le condizioni e le modalità delle concessioni e degli appalti, e si stabilisce la dichiarazione di pubblica utilità, con l'urgenza e la indifferibilità delle opere, a tutti gli effetti di legge.

Con l'articolo 3 si dispone il trasferimento della gestione degli immobili, dopo il collaudo, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, o alla 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas, e si stabiliscono le modalità di assegnazione degli alloggi di cui un massimo del 50 per cento possono essere assegnati con patto di futura vendita.

Con l'articolo 4, sono previste esenzioni ed agevolazioni fiscali, in base alla legge n. 1165 del 28 aprile 1938, restando salve le eventuali più favorevoli condizioni consentite dalle leggi vigenti, per gli atti ed i contratti relativi all'esecuzione del programma costruttivo.

Con l'articolo 5, si autorizza la spesa di 1.500 milioni di lire, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57; e si fissano modalità esecutive per il pagamento degli acconti e dei saldi.

Con l'articolo 6, si indicano — in ottemperanza dell'articolo 81 della Costituzione — i mezzi per far fronte alla spesa: e cioè la utilizzazione di una somma pari alla spesa autorizzata con l'articolo 1 — 1.500 milioni di lire — dal fondo per i finanziamenti all'industria siderurgica, di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 722. Per tale operazione di rientro, il Ministro dei lavori pubblici proponente, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro, ha preso accordi preventivi con il C.I.R.

Con l'articolo 7 si autorizza il Ministro del tesoro alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il disegno di legge che viene sottoposto alla approvazione del Senato è da considerarsi, come si ritiene di aver sufficientemente illustrato, un provvedimento integrativo della legge n. 279 del 9 aprile 1955 per il settore della ricostruzione dei fabbricati urbani per abitazione, allo scopo di porre a disposizione dei cittadini alluvionati del Salernitano meno abbienti, alloggi di tipo popolare, da cedersi in locazione — e, per un'aliquota non superiore al 50 per cento, con patto di futura vendita — a condizioni vantaggiose.

È un atto di umana solidarietà che il Governo compie, a nome della Nazione, verso una popolazione che ebbe ad essere colpita da una tremenda calamità, la quale, oltre a produr-

re danni materiali per il valore di varie decine di miliardi (che con le provvidenze già erogate e con quelle che si propongono, possono considerarsi sufficientemente riparati), ebbe un doloroso, e purtroppo non riparabile, bilancio di vittime umane.

La tragica sciagura — che commosse l'intero popolo italiano ed i popoli di tutti i Paesi del mondo, suscitando una gara nobilissima di interventi in soccorso delle popolazioni colpite — determinò, a suo tempo, promesse ed impegni, cui il Governo non intende venir meno; ed il Parlamento vorrà senza dubbio confortare con il suo consenso questo lodevole proposito, votando a favore del disegno di legge in esame.

CAPPELLINI. Non so se i colleghi presenti ricordano la discussione che si ebbe quando, in Commissione, votammo la legge per Salerno. Le cose che oggi ci sono state dette furono da noi denunciate in quella occasione, e ancora una volta avemmo ragione.

Vorrei approfittare di questa occasione per ricordare che allora, quando cioè si votò la legge per gli alluvionati del Salernitano, furono sottratti ben 3 miliardi dalla legge per la sistemazione dei fiumi e dei torrenti, a favore degli alluvionati del Salernitano. Non che non dovessero andare, quei 3 miliardi e oltre, al Salernitano, ma non era buona cosa e buon sistema il sottrarli ad un'altra legge, di cui si sentiva l'urgenza. E le recenti alluvioni del Polesine confermano la necessità di impiegare le somme che si stanziavano, per quelle opere e non per opere diverse.

Quindi noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, sebbene si sia dissenzienti per quanto concerne la copertura della spesa.

Noi sappiamo quanta carenza ci sia nella nostra industria siderurgica: se poi l'industria nazionale noi la legghiamo a quello che è il Mercato comune, non possiamo non rilevare che il problema, direi, di rimanere su un piede di concorrenza efficace con gli altri Paesi che aderiranno al Mercato comune, impegna l'Italia a sviluppare al massimo in ogni direzione le proprie industrie. Non era, pertanto, al fondo per finanziamenti all'industria siderurgica

che bisognava attingere per la copertura dei fondi occorrenti a Salerno.

Si deve far cessare il sistema di finanziare nuove leggi sottraendo i finanziamenti a leggi esistenti.

PRESIDENTE. C'è forse una ragione che chiarisce tutto, ed è questa: nel Mercato comune europeo si prevedono finanziamenti in massa. I capitali disponibili — che non sono soltanto italiani, ma anche stranieri — sono dati in prestito a delle grandi attività industriali a carattere propulsivo; tra queste è compresa l'industria siderurgica. Quindi la siderurgia, che ha avuto notevoli miglioramenti con i nuovi impianti di Conegliano e con altri, forse oggi può aspettare qualche tempo, per poter avere non soltanto i 1.500 milioni ma ben altre somme per la sua economizzazione razionale nell'ambito di quelle europee del Mercato comune.

Questa, pertanto, è una questione di spostamento di fondi a carattere contingente. Vi sono delle nazioni, come ad esempio la Svizzera e la Germania, le quali hanno ansia di impegnare i loro capitali per investimenti produttivi, intesi a migliorare l'economia della Europa occidentale.

Quindi è giusta l'osservazione del senatore Cappellini, ma è anche giusto dare subito 1.500 milioni per queste case, discutendo in seguito il problema dello sviluppo propulsivo delle attività di lavoro e dell'attività industriale.

CAPPELLINI. Va bene, noi siamo favorevoli, ma desidererei che la nostra approvazione fosse accompagnata da una comunicazione al Governo, fatta dal Presidente della nostra Commissione, a nome di tutti, nella quale fossero prospettati i rischi conseguenti al finanziamento di leggi col sistema della sottrazione di fondi impegnati per altri provvedimenti.

PRESIDENTE. In linea di massima non possiamo che convenire tutti sulla giustezza di questa osservazione.

FOCACCIA, relatore. Sono d'accordo nel ritenere fondate le osservazioni fatte, tuttavia mi corre l'obbligo di informare la Commissione

che ho parlato con gli esponenti del C.I.R. Essi, pur manifestando alcune perplessità in ordine allo stanziamento dei fondi di cui si tratta, hanno affermato che, siccome la somma richiesta era disponibile, hanno potuto effettuare questo spostamento senza cambiare molto i loro programmi. Credo che questo possa tranquillizzare il collega Cappellini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 1.500 milioni di lire per la costruzione a totale carico dello Stato di case popolari nei Comuni della provincia di Salerno colpiti dall'alluvione dell'ottobre 1954.

(È approvato).

Art. 2.

Le case di cui al precedente articolo debbono comprendere, di regola, alloggi da due a tre vani utili, con un massimo di quattro, oltre i servizi.

Per la progettazione e per la esecuzione, compreso l'appalto delle costruzioni di cui al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici può valersi, oltre che dell'Ufficio del Genio civile di Salerno, dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, della 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas, nonché del Comune di Salerno e di quello di Cava dei Tirreni.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione, direzione, sorveglianza e assistenza al collaudo nonché per le espropriazioni effettuate dall'Istituto per le case popolari, dalla 1^a Giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas e dai Comuni predetti, è commisurato a non più del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura può essere variata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Il collaudo dei lavori è disposto dal Ministro dei lavori pubblici.

(*E approvato*).

Art. 3.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno, che terrà una contabilità separata, ovvero alla 1^a Giunta U.N.R.R.A.-Casas.

Ove particolari ragioni lo consiglino il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.

Gli alloggi sono assegnati in locazione, ovvero, per una aliquota non superiore al 50 per cento e da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro, con patto di futura vendita.

I locatari pagano un corrispettivo annuo determinato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

In caso di assegnazione con patto di futura vendita il corrispettivo è versato in 35 annualità corrispondenti al costo di costruzione, da ammortizzarsi al tasso del 0,50 per cento, oltre alle spese di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Istituto gestore trattiene dai canoni come sopra determinati, la quota afferente alle spese e versa la rimanenza allo Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il pagamento dei canoni e le eventuali morosità sono disciplinate dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora già i tre quarti degli alloggi di un edificio siano stati trasferiti in proprietà degli assegnatari, la gestione sarà disciplinata

dalle vigenti disposizioni di legge in materia di condominio.

(*E approvato*).

Art. 4.

Salvo le più favorevoli agevolazioni fiscali consentite dalle leggi vigenti, agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione delle costruzioni di cui alla presente legge sono estese le norme del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il godimento delle agevolazioni accordate dal presente articolo è subordinato alla condizione che ogni singolo atto contenga la contestuale dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 5.

La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata dalla presente legge è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 in gestione dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Le somme non impegnate in detto esercizio sono utilizzabili in quelli successivi.

Al pagamento degli acconti alle imprese appaltatrici e alle spese per forniture e lavori in economia il Ministero dei lavori pubblici può provvedere con aperture di credito intestate all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Salerno.

Al pagamento dei saldi provvede, invece, l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con mandati a favore dei creditori.

(*E approvato*).

Art. 6.

Alla copertura della spesa autorizzata con la presente legge si provvede sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardanti l'utilizzo

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)105^a SEDUTA (10 luglio 1957)

del fondo per finanziamenti all'industria siderurgica.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno altresì stabilite le somme da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti

dalla esecuzione delle costruzioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.